

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021

430/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA PV-INVEST ITALIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 230378104

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 185/2019/S/eel, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da e-distribuzione s.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio" (nel seguito: deliberazione 185/2019/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la "Guida al Portale Produttori di e-distribuzione – Ultimo aggiornamento 8 ottobre 2019" (di seguito: Guida Portale Produttori);

- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La società PV-Invest Italia S.r.l. (di seguito anche: reclamante o PV-Invest Italia) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 19 marzo 2021 (prot. Autorità 13066 del 19 marzo 2021), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) l’annullamento della pratica di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con codice di rintracciabilità 230378104;
2. in data 24 marzo 2021 (prot. 13660), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 24 marzo 2021 (prot. Autorità 13760 del 24 marzo 2021), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 25 marzo 2021 (prot. 13971), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 12 aprile 2021 (prot. Autorità 16741 del 13 aprile 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 21 aprile 2021 (prot. 18170), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. con nota del 30 aprile 2021 (prot. Autorità 19644 del 3 maggio 2021), il gestore ha riscontrato la richiesta dell’Autorità del 21 aprile 2021;
8. con nota dell’11 maggio 2021 (prot. Autorità 20674 dell’11 maggio 2021), il reclamante ha replicato al suddetto riscontro del gestore del 30 aprile 2021;
9. con nota del 14 maggio 2021 (prot. Autorità 21275 del 14 maggio 2021), il gestore ha contro replicato alla citata replica del reclamante dell’11 maggio 2021;
10. con nota del 27 maggio 2021 (prot. 22760), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
11. con nota del 7 giugno 2021 (prot. Autorità 23728 dell’8 giugno 2021), il gestore ha riscontrato la richiesta dell’Autorità del 27 maggio 2021;
12. con nota del 16 giugno 2021 (prot. Autorità 24751 del 16 giugno 2021), il reclamante ha replicato al suddetto riscontro del gestore del 7 giugno 2021;
13. con nota del 23 giugno 2021 (prot. Autorità 25507 del 23 giugno 2021), il gestore ha contro replicato alla citata replica del reclamante del 16 giugno 2021;
14. in data 19 agosto 2021 (prot. Autorità 32257 del 19 agosto 2021), PV-Invest Italia ha chiesto informazioni sulla tempistica di decisione del presente reclamo;
15. con nota del 26 agosto 2021 (prot. 32782), l’Autorità ha fornito riscontro alla suddetta richiesta del 19 agosto 2021;

16. in data 28 settembre 2021, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera e), per cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 1, comma 1, lettera i), per cui la data di invio di una comunicazione è - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico - la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - c) l'articolo 4, comma 1, secondo cui, tra l'altro, le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'*iter* di connessione. Tale portale informatico è utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'*iter* di connessione. Le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'*iter* di connessione siano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico;
 - d) l'articolo 7, comma 2, secondo cui il preventivo deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo;
 - e) l'articolo 7, comma 6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione e dalle informazioni previste dal medesimo comma 7.6. Ai fini dell'accettazione del preventivo fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del TICA;
18. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni della "Guida Portale Produttori":
- il paragrafo "3.1. Creazione e stampa documenti allegati", secondo cui, tra l'altro, "Nel caso in cui debba essere generato un modello già predisposto da e-distribuzione (in formato .pdf), è necessario seguire la seguente procedura:
 - a. Generare il documento in formato .pdf cliccando sul tasto "Genera pdf";
 - b. Scaricare il documento generato; b1 Stampare il documento; b2 Firmare il documento; b3 Scansionare il documento firmato e salvarlo sul proprio PC.
 - c. Cliccare il pulsante "Allega o trascina file" e allegare il documento...";
 - il paragrafo "3.2. Inoltro al Gestore", secondo cui, tra l'altro, "...Al termine delle operazioni descritte al paragrafo precedente, sarà possibile inoltrare i

documenti necessari attraverso il pulsante “Inoltra al Distribuzione” ...Dopo aver cliccato sul pulsante “Inoltra al Distribuzione” il richiedente riceverà all’indirizzo e-mail con la quale si è registrato, una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l’inoltro della documentazione...”;

- *il paragrafo “12. Accetta Preventivo”, secondo cui “...Dopo aver visualizzato il preventivo ricevuto (richiamabile dal dettaglio della domanda) è possibile procedere all’accettazione, dal servizio predisposto nel box “attività da fare”. In questa fase è necessario selezionare tutte le opzioni desiderate e confermare per accettazione e/o presa visione le clausole previste. Per quanto riguarda le sezioni “Allegati” e “Controllo” e Inoltro” seguire le istruzioni dei paragrafi 3.1 e 3.2...”.*

QUADRO FATTUALE:

19. Nell’ottobre 2019, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, con potenza di immissione complessiva pari a 4.300 kW, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE);
20. dopo alcune richieste di integrazione, in data 17 gennaio 2020, e-distribuzione ha inviato al reclamante il preventivo avente codice di rintracciabilità 230378104, dallo stesso accettato in data 18 marzo 2020;
21. in data 18 maggio 2020, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo, inizialmente rigettata il 3 luglio 2020 per carenza documentale;
22. in data 6 luglio 2020, il reclamante ha perfezionato la suddetta richiesta di modifica;
23. in data 27 luglio 2020, e-distribuzione ha inviato al reclamante il sollecito per mancata comunicazione di avvio dell’*iter* autorizzativo, in relazione al preventivo accettato il 18 marzo 2020;
24. in data 23 ottobre 2020, in accoglimento della richiesta di modifica del 18 maggio 2020, il gestore ha inviato al reclamante un nuovo preventivo, con scadenza del termine di accettazione prevista al 29 dicembre 2020;
25. in data 14 dicembre 2020, il reclamante ha caricato i documenti per la accettazione nella apposita sezione del portale informatico del gestore (nel seguito anche: Portale Produttori);
26. in data 20 dicembre 2020, il gestore ha inviato una *mail* al reclamante, informandolo che non risultava pervenuta la comunicazione di accettazione del preventivo inviato il 23 ottobre 2020;
27. in data 27 gennaio 2021, il gestore ha comunicato al reclamante l’avvenuta decadenza del preventivo di connessione emesso il 23 ottobre 2020, per mancata accettazione entro il termine previsto dal TICA;
28. in data 11 febbraio 2021, PV-Invest Italia ha segnalato al gestore un disguido tecnico occorso sul Portale Produttori a fronte del caricamento dei documenti per

- l'accettazione del preventivo, avvenuta il 14 dicembre 2020, chiedendo di riconsiderare lo stato della pratica;
29. in data 15 febbraio 2021, il gestore ha confermato l'annullamento della pratica in questione, comunicando al reclamante che l'accettazione era correttamente avvenuta solo il 18 marzo 2020 per l'originario preventivo;
 30. in data 17 febbraio 2021, il reclamante ha chiesto al gestore di verificare quanto accaduto, con l'obiettivo di riattivare la pratica di connessione;
 31. in data 4 marzo 2021, il gestore ha comunicato al reclamante che, dalle verifiche effettuate, l'accettazione del preventivo non è mai stata inviata da PV-Invest Italia, confermando, pertanto, l'annullamento della pratica *de qua*;
 32. in data 19 marzo 2021, PV-Invest Italia ha, quindi, presentato all'Autorità l'odierno reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

33. Il reclamante afferma che il preventivo emesso il 23 ottobre 2020 è stato accettato in data 14 dicembre 2020 e cioè *"...con ben 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza... mediante caricamento e successivo inoltro al distributore tramite il portale produttori di quanto richiesto, inclusa l'integrazione del pagamento in acconto sui costi di connessione..."*;
34. avendo, però, ricevuto la comunicazione di decadenza del preventivo, il reclamante ha segnalato al gestore *"...il disguido tecnico avvenuto sul portale produttori dove, a dispetto della regolare accettazione del preventivo di connessione modificato, effettuata (leggasi come "caricata" e "inoltrata") in data 14 dicembre 2020, viene comunicata la decadenza per mancata accettazione dello stesso..."*;
35. proprio in virtù delle suddette circostanze, il reclamante ha chiesto al gestore di riconsiderare lo stato della pratica, in quanto *"...Appare evidente, infatti, che, nella specie, si è verificato un malfunzionamento tecnico del portale produttori e che, oltre ogni ragionevole dubbio, la volontà del produttore è quella di accettare il preventivo di connessione ricevuto, avendo effettuato i pagamenti richiesti..."*;
36. del resto, per il reclamante le modalità operative di funzionamento del Portale Produttori hanno dimostrato *"... diverse e continue disfunzioni informatiche relative ad un corretto funzionamento, generando troppo di frequente dei mal funzionamenti inerenti alla "trasmissione" documentale con conseguente "non ricevimento" della documentazione" da parte del GdR..."*;
37. a tal proposito, il reclamante evidenzia, in particolare, che la Guida Portale Produttori (punto 3.2 "Inoltro al gestore") indica *"...espressamente che: "Al termine delle operazioni descritte al paragrafo precedente, sarà possibile inoltrare i documenti necessari attraverso il pulsante "Inoltra al Distribuzione"...Dopo aver cliccato sul pulsante "Inoltra al Distribuzione" il richiedente riceverà all'indirizzo e-mail con la quale si è registrato, una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l'inoltro della documentazione". Tuttavia, al contrario della suddetta esplicita previsione, subito dopo l'inoltro*

della documentazione attraverso il portale dedicato, il sistema genera automaticamente una finestra di dialogo in cui si informa l'utente che, a differenza di quanto indicato nella Guida, non si prevede l'invio di alcuna mail di conferma dell'avvenuto inoltro...";

38. *ed invero, quanto previsto dalla Guida Portale Produttori secondo cui "...Dopo aver cliccato sul pulsante "Inoltra al Distribuzione" il richiedente riceverà all'indirizzo e-mail con la quale si è registrato, una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l'inoltro della documentazione" ...non risulta essere corretto a meno di alcuni specifici casi (affermazione corretta e veritiera unicamente nei casi di pratiche con Cod. di Rintracciabilità T0...ossia le pratiche di richieste di connessione per potenze superiori a 6000kW)...mentre per tutte le pratiche di accettazioni di preventivi di connessione di impianti aventi potenza in immissione pari o minore a 6000kW il processo descritto dal GdR...non risulta essere esatto ma soprattutto vero...";*
39. *per PV-Invest Italia, quindi, "...le delucidazioni fornite dal gestore nella propria nota del 30.04.2021...fanno riferimento al portale produttori e al suo funzionamento "TEORICO" come da spiegazioni esplicative riportate nel "Manuale Utente" fornito come "Guida" all'utilizzazione del portale ma non dà nessun riscontro ed evidenza di come nella realtà funzioni il loro sistema gestionale e se "funzioni" con modalità operative/informatiche corrette. Nella realtà, il portale produttori presenta non poche disfunzioni...";*
40. *in tale ottica - e con particolare riferimento alla videata (estratta dal Portale Produttori) prodotta dal gestore a dimostrazione che il documento riferito all'accettazione del preventivo emesso il 23 ottobre 2020 non risultava in stato "inoltrato" al distributore ma solo in stato "caricato" - il reclamante richiama "...un altro caso empirico accaduto giorno 20.04 u.s. che risulta essere molto simile al caso in esame e che potrebbe senza alcun dubbio dimostrare che quanto accaduto per la pratica con Cod. di Rintracc. 230378104 è riferibile ad un semplice caso di disfunzione informatica del portale produttori del GdR e che tale ipotesi non sia neppure tanto remota...";*
41. *per il reclamante, quindi, è "...evidente che, nella specie, il presunto omesso inoltro non è, di fatto, avvenuto ma è, piuttosto, dovuto ad un errore tecnico in alcun modo rimesso alla volontà del produttore che, infatti, è rimasto del tutto ignaro della mancata ricezione dei documenti da parte del gestore fino alla scoperta, peraltro neppure comunicata, della decadenza del preventivo...";*
42. *per il reclamante, poi, il gestore "...non riconosce sussistente nella specie il completamento dell'accettazione nei suoi elementi essenziali (sostanziali/di fatto) e, quindi, dichiara la decadenza della pratica di connessione per un mero errore/malfunzionamento tecnico, certamente non ascrivibile al produttore (melius, né all'inerzia né alla colpa del produttore). E, tuttavia, nel caso di specie, si tratta di una mancanza (mancato inoltro) facilmente emendabile con la collaborazione del gestore che dovrebbe (come minimo) adoperarsi per risolvere il malfunzionamento tecnico, oltre che annullare la decadenza (assolutamente illegittima) dell'intera pratica di connessione...";*

43. per il reclamante quanto sopra attesta l'assenza di volontà del gestore "*...di voler acconsentire ad una mera regolarizzazione di elementi di contorno... seppur in presenza di comportamenti, atti e documenti già completi negli elementi costitutivi, caricati e inoltrati dalla scrivente società produttrice....*", ritenendo siffatto comportamento del gestore "*...del tutto illegittimo, oltre che assai ingiusto, essendo chiaramente del tutto contrario al principio di buona fede e allo spirito di collaborazione tra le parti...*";
44. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di dichiarare l'illegittimità della decadenza della pratica di connessione *de qua* e di prescriverne al gestore il ripristino.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

45. Il gestore evidenzia che il 23 ottobre 2020 (in accoglimento della richiesta di modifica del precedente preventivo accettato il 18 marzo 2020) ha inviato al reclamante il nuovo preventivo, con termine di accettazione scadente il 29 dicembre 2020 (45 giorni lavorativi);
46. il gestore, evidenzia, altresì, che - non avendo ricevuto l'accettazione di detto nuovo preventivo nel termine previsto dal TICA - in data 27 gennaio 2021 ha inviato a PV-Invest Italia la comunicazione di decadenza della domanda di connessione *de qua*;
47. e-distribuzione fa presente, inoltre, che "*...a seguito delle interlocuzioni avviate in data 11 febbraio 2021 da parte del reclamante con i propri uffici territoriali finalizzate a chiedere il ripristino della pratica, gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato alcuna anomalia nel funzionamento del portale produttori...*";
48. più in particolare, e-distribuzione rappresenta che dalla suddetta verifica "*...è emerso che i documenti relativi all'accettazione del preventivo del 23.10.2020 erano stati caricati dal produttore nell'apposita sezione del portale in data 14.12.2020, sebbene non siano stati correttamente inoltrati; conseguentemente, in data 04.03.2021 al reclamante veniva confermata la decadenza della pratica di connessione...*";
49. il gestore ribadisce, quindi, che la pratica di connessione è decaduta in quanto "*...il secondo preventivo non risultava accettato entro i termini prestabiliti, e non avendo il produttore provveduto ad inoltrare alcuna dichiarazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo a valle dell'accettazione del primo preventivo, come sopra indicato...*";
50. a riprova di quanto sopra, il gestore presenta una videata del Portale Produttori da cui risulta "*...evidente che il documento riferito all'accettazione del secondo preventivo del 23.10.2020 non risultava in stato "inoltrato" al distributore ma solo in stato "caricato"...*";
51. a detta del gestore, quindi, dalla suddetta videata risulta evidente "*...il mancato completamento delle attività previste per la corretta accettazione del secondo preventivo, rimasto in stato "Caricato" e non in stato "Inviato"...*";

52. in relazione, poi, all'asserito malfunzionamento del Portale Produttori (e con particolare riferimento all'assenza di comunicazione circa la mancata trasmissione dei documenti riferiti all'accettazione), il gestore dichiara che *"...il 20.12.2020 - prima della scadenza della validità del secondo preventivo - era stata inviata dalla scrivente società, all'indirizzo omissis, una comunicazione con la quale il produttore veniva reso edotto che a quella data non risultava ancora pervenuta l'accettazione del preventivo di connessione inviato in data 23.10.2020..."* e nella quale, inoltre, *"...si precisava che se il produttore avesse avuto intenzione di proseguire con l'iter di connessione, avrebbe avuto tempo sino al 29 dicembre 2020 per inviare la documentazione prevista per l'accettazione..."*;
53. inoltre, e più in generale, in merito alle modalità con cui viene dato riscontro ai produttori dell'avvenuto ricevimento dell'accettazione dei preventivi tramite il Portale Produttori, il gestore fa presente che *"...il riscontro dell'avvenuto corretto inoltro, come ben noto alla reclamante, è immediatamente verificabile a portale da parte del produttore attraverso l'evoluzione del relativo stato in "Inoltrato". Inoltre...a valle del completamento della fase di inoltro dell'accettazione di un preventivo, il sistema apre una finestra di pop-up con cui il produttore viene informato che non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione di conferma dell'inoltro e che l'acquisizione da parte del Distributore della documentazione è rappresentata dallo stato "Inviato" sul portale..."*;
54. a tal riguardo, e-distribuzione dichiara che i diversi esempi di malfunzionamento riportati dal reclamante nelle comunicazioni dell'11 maggio 2021 e 16 giugno 2021, da un lato sono del tutto inconferenti e differenti rispetto all'oggetto del presente reclamo, dall'altro *"...denotano la conoscenza da parte del reclamante in ordine al funzionamento del portale produttori di e-distribuzione, con particolare riguardo all'evoluzione dello stato relativo al corretto invio di un documento ("Caricato", "Invio in corso" e "Inoltrato")..."*;
55. il gestore, quindi, ribadisce essere evidente *"...il mancato completamento, da parte del produttore, delle attività previste per la corretta accettazione del secondo preventivo, rimasto in stato "Caricato" e non in stato "Inviato", attività che risultano invece perfezionate per l'accettazione del primo preventivo del 17.01.2020, correttamente inoltrato dalla reclamante a e-distribuzione. Sulla scorta di quanto innanzi riportato, qualora il reclamante avesse riscontrato in data 14.12.2020 un'anomalia di natura informatica del portale produttori, in concomitanza dell'attività di caricamento dell'accettazione del secondo preventivo, avrebbe potuto darne tempestiva segnalazione alla scrivente al fine di consentire di porre in essere le eventuali verifiche e azioni correttive, segnalazioni che sono state effettuate in data 11.02.2021 finalizzate ad ottenere il ripristino della pratica..."*;
56. il gestore ribadisce, che *"...A seguito della suddetta segnalazione, la scrivente società ha effettuato tutti gli opportuni accertamenti che non hanno evidenziato alcuna anomalia nel funzionamento del portale produttori..."*;

57. per quanto sopra, e-distribuzione ribadisce la correttezza della propria condotta e chiede che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

58. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla legittimità della decadenza della domanda di connessione presentata da PV- Invest Italia nell'ottobre 2019, che e-distribuzione ritiene giustificata dalla mancata accettazione del preventivo messo a disposizione del reclamante in data 23 ottobre 2020 (a seguito della richiesta di modifica del precedente preventivo), mentre, di contro, il reclamante ritiene di averlo accettato tempestivamente;
59. più in particolare, nel caso in esame occorre valutare se siano state correttamente perfezionate sul Portale Produttori le attività previste per l'accettazione del preventivo del 23 ottobre 2020 (come dichiara il reclamante) o se le stesse non siano state completate (come, invece, dichiara il gestore);
60. a tal proposito, giova preliminarmente evidenziare il contesto regolatorio di riferimento ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lett. e), i) e k) e l'articolo 4, comma 1 del TICA, i quali prevedono, rispettivamente, che:
- la data di accettazione del preventivo per la connessione è “...*la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione...*”;
 - la data di invio/ricevimento delle comunicazioni trasmesse tramite portale informatico è “...*la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento...*”;
 - l'impresa distributrice predisponga “...*un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione...utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione...*”;
61. da tali disposizioni emerge che il TICA prescrive all'impresa distributrice di predisporre un portale informatico, ma non definisce nel dettaglio tutte le diverse fasi e/o operazioni che devono essere svolte - dall'impresa distributrice e dai soggetti richiedenti le connessioni - nel portale stesso ai fini della gestione dell'*iter* di connessione, demandandone, quindi, la definizione all'impresa distributrice che predispone e gestisce il medesimo portale informatico, ferme restando, ovviamente, le citate previsioni del TICA;
62. pertanto, in base al combinato disposto delle suddette previsioni, l'accettazione comunicata attraverso il portale si perfeziona alla data di inserimento in esso del relativo documento (comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal portale stesso all'atto dell'inserimento);
63. ciò posto sul piano generale, nel caso che ci occupa il gestore ha definito nella Guida Portale Produttori (pubblicata nel proprio sito internet aziendale e quindi, disponibile alla conoscenza degli operatori) il dettaglio di tutte le diverse fasi e/o operazioni che devono essere svolte, dal medesimo gestore e dal richiedente, nel Portale Produttori per la gestione dell'*iter* di connessione - e, per quel che qui

- interessa, per l'accettazione del preventivo - e delle quali il reclamante era a conoscenza;
64. ed invero, proprio il reclamante evidenzia che il paragrafo 3.2 della Guida Portale Produttori prevede che al termine delle operazioni descritte al precedente paragrafo 3.1 (*id est* generare il documento in formato .pdf e scaricarlo; stampare e firmare il documento; scansionare il documento firmato e salvarlo sul proprio PC, cliccare il pulsante “Allega o trascina file” e allegare il documento) “...sarà possibile inoltrare i documenti necessari attraverso il pulsante “Inoltra al Distribuzione”...Dopo aver cliccato sul pulsante “Inoltra al Distribuzione” il richiedente riceverà all’indirizzo e-mail con la quale si è registrato, una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l’inoltro della documentazione...”
65. tuttavia il reclamante eccepisce che - al contrario della suddetta esplicita previsione del paragrafo 3.2 - dopo l’inoltro della documentazione il Portale Produttori genera automaticamente una finestra di dialogo in cui si informa l’utente che non si prevede l’invio di alcuna *mail* di conferma dell’avvenuto inoltro;
66. per il reclamante, quindi, “...è evidente che, nella specie, il presunto omesso inoltro non è, di fatto, avvenuto ma è, piuttosto, dovuto ad un errore tecnico in alcun modo rimesso alla volontà del produttore che, infatti, è rimasto del tutto ignaro della mancata ricezione dei documenti da parte del gestore fino alla scoperta, peraltro neppure comunicata, della decadenza del preventivo...”;
67. in relazione a detta contestazione, si osserva che, nel corso dell’istruttoria, il gestore - nel descrivere il significato della attività di “caricamento” ed “inoltro” della documentazione (cfr. citata nota del 30 aprile 2021) - ha, in un primo momento, riportato quanto previsto dal menzionato paragrafo 3.2 in relazione alle attività di accettazione del preventivo e, in particolare, l’estratto per cui, appunto “...Dopo aver cliccato sul pulsante “Inoltra al Distribuzione” il richiedente riceverà all’indirizzo e-mail con la quale si è registrato, una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l’inoltro della documentazione...”;
68. dopodichè, nella citata nota dell’11 maggio 2021, il reclamante ha replicato che, in verità, “...Gli unici casi che confermano il funzionamento descritto dal GdR risultano essere i soli casi di pratiche con Cod. di Rintracciabilità aventi potenza in immissione superiore a 6000kW, mentre per tutte le pratiche di accettazioni di preventivi di connessione di impianti aventi potenza in immissione pari o minore a 6000kW il processo descritto dal GdR, secondo cui inoltrando “CORRETTAMENTE” la documentazione relativa all’accettazione del preventivo di connessione al distributore si dovrebbe ricevere un email di conferma, non risulta essere esatto ma soprattutto vero...”;
69. a sua volta, nella citata successiva comunicazione del 14 maggio 2021 e-distribuzione ha fatto presente che “...I diversi esempi riportati dal reclamante nella comunicazione dell’11.05.2021, del tutto inconferenti rispetto all’oggetto del presente reclamo, denotano la conoscenza da parte del reclamante in ordine al funzionamento del portale produttori di e-distribuzione con particolare riguardo all’evoluzione dello stato relativo al corretto invio di un documento

- (“Caricato”, “Invio in corso” e “Inoltrato”)...”, ma al contempo ha dichiarato che “...a valle del completamento della fase di inoltrato dell’accettazione di un preventivo, il sistema apre una finestra di pop-up con cui il produttore viene informato che non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione di conferma dell’inoltrato e che l’acquisizione da parte del Distributore della documentazione è rappresentata dallo stato “Inviato” sul portale...”: analoga dichiarazione è presente anche nella citata successiva nota del gestore del 7 giugno 2021;
70. orbene, in base alla suddetta documentazione acquisita agli atti, è emerso che - almeno per la pratica in esame - il sistema non prevedeva che “...Dopo aver cliccato sul pulsante “Inoltra al Distribuzione”...” il richiedente ricevesse una mail di cortesia di conferma dell’inoltrato della documentazione (come previsto dalla Guida Portale Produttori e inizialmente indicato dal gestore), bensì che “...a valle del completamento della fase di inoltrato...” si aprisse una finestra di pop-up con cui il produttore sarebbe stato informato che non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione di conferma (come indicato dal reclamante);
 71. è, dunque, pacifico che il portale prevedeva, comunque, una comunicazione informatica (l’apertura della suddetta finestra di pop up) all’avvenuto inoltrato, da parte del reclamante, dei documenti relativi alla accettazione del preventivo - quale conferma dell’avvenuto inoltrato stesso - e dell’invio di tale tipo di riscontro informatico il reclamante era consapevole;
 72. ciò posto, giova da subito osservare che, nel corso dell’istruttoria, il gestore ha prodotto una videata estratta dal Portale Produttori (visibile anche al reclamante) da cui si rileva che la documentazione riferita all’accettazione del preventivo del 23 ottobre 2020 non risultava in stato “inoltrato” al distributore ma solo in stato “caricato”;
 73. ebbene, in relazione a tale evidenza documentale il reclamante si è limitato a “...mettere all’attenzione sia di e-distribuzione spa che di ARERA un altro caso empirico accaduto giorno 20.04 u.s. che risulta essere molto simile al caso in esame e che potrebbe senza alcun dubbio dimostrare che quanto accaduto per la pratica con Cod. di Rintracc. 230378104 è riferibile ad un semplice caso di disfunzione informatica del portale produttori del GdR e che tale ipotesi non sia neppure tanto remota...”, senza però produrre alcuna concreta evidenza documentale tale da smentire quanto risulta dalla citata videata prodotta dal gestore;
 74. anzi, a ben vedere il richiamato “caso empirico” parrebbe significare nel senso opposto a quello inteso dal reclamante, in quanto in esso il passaggio dallo stato di “Caricato” a quello di “Inviato” (a seguito dell’avvenuto inoltrato), pur avendo impiegato pochi minuti, è poi avvenuto (come risulta dalle videate del Portale prodotte dal reclamante stesso);
 75. inoltre, non si ha evidenza che il reclamante abbia segnalato al gestore alcun malfunzionamento o anomalia del Portale al momento dell’asserito inoltrato della accettazione (o, comunque, nel periodo appena successivo), nonostante che, come detto, il reclamante - in base alle dichiarazioni dallo stesso espresse nella documentazione fornita - conoscesse il funzionamento del Portale (e, come

- comprovato, anche i relativi rischi di disfunzioni dell'infrastruttura tecnologica) - e, quindi, sapesse che - al corretto completamento della fase di inoltro - il sistema avrebbe dovuto emettere il suddetto messaggio di *pop up*;
76. in sostanza, il reclamante asserisce di aver inoltrato i documenti caricati ma - pur sapendo che il sistema avrebbe dovuto aprire il citato *pop up* proprio come indicazione dell'avvenuto completamento della fase di inoltro - non ha posto in essere alcuna segnalazione al gestore di fronte alla mancata apertura del *pop up*, cioè a fronte di una situazione, in se', indicativa di non completamento della fase di inoltro;
77. non è plausibile e, comunque, non è stata fornita dal reclamante alcuna ragionevole spiegazione al fatto che lo stesso avrebbe correttamente effettuato l'inoltro e - pur essendo consapevole che avrebbe dovuto rilevare l'apertura della suddetta finestra di *pop up* - inspiegabilmente non abbia subito eccepito la mancata apertura di detta finestra (*id est* la mancata conferma del buon esito dell'asserito inoltro);
78. pertanto, giova ribadire che - dalla documentazione acquisita agli atti - emerge che non sono state fornite dal reclamante evidenze probatorie idonee a contraddire la videata del Portale prodotta dal gestore, in base alla quale risulta il mancato completamento, da parte del reclamante stesso, delle attività previste per l'accettazione del preventivo emesso il 23 ottobre 2020;
79. ciò posto, l'Autorità, anche alla luce dei principi espressi dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24 novembre 2020 n. 7352; Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. V, Napoli, 30 aprile 2021, n. 2884), ritiene che il gestore abbia assolto all'onere della prova che sullo stesso incombeva attraverso il deposito della suddetta videata, ricostruente le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, e deponenti per l'assenza di anomalie o malfunzionamenti del Portale Produttori;
80. sotto quest'ultimo profilo, non può non osservarsi, altresì, che il gestore ha espressamente dichiarato (cfr. citata nota del 12 aprile 2021) di aver inviato - in data 20 dicembre 2020 e, quindi, dopo la data (14 dicembre 2020) dell'asserito inoltro della documentazione - una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del reclamante, con la quale informava lo stesso che (appunto) al 20 dicembre 2020 *"...non risulta pervenuta la comunicazione di accettazione del preventivo di connessione inviato in data 23.10.2020. Qualora sia Sua intenzione proseguire l'iter di connessione, Le ricordiamo che ha tempo sino al 29.12.2020 per inviare la documentazione prevista; diversamente, a decorrere da tale data, la pratica perderà efficacia..."*;
81. orbene, rilevato che l'invio - in un'ottica collaborativa - della suddetta *mail* (di cui il gestore ha fornito anche evidenza documentale, cfr. citata nota del 14 maggio 2021) è pacifico (non essendo stato contestato dal reclamante), è del tutto irragionevole che il reclamante - che asserisce di aver accettato pochi giorni prima il preventivo - non abbia espresso alcuna contestazione a fronte della citata comunicazione che gli evidenziava esattamente il contrario;

82. quindi, anche nell'ipotesi dell'asserito malfunzionamento del sistema al momento dell'inoltro - da cui il mancato perfezionamento dell'accettazione - con il ricevimento della suddetta e-mail PV-Invest Italia ne avrebbe avuto sostanziale evidenza pochi giorni dopo ed in tempo utile a darne segnalazione al gestore;
83. per cui, trova ancor meno ragionevole spiegazione - ed appare contraddittorio rispetto alla volontà più volte espressa dal reclamante di non volere far decadere il preventivo - il suo citato contegno inerte a fronte dell'avviso del gestore che il preventivo non risultava accettato;
84. peraltro, come evidenziato dal gestore, la richiamata *mail* viene inviata in attuazione di un impegno proposto ed accettato dall'Autorità con la deliberazione 185/2019/S/eel, la cui *ratio* è proprio quella di fornire una ulteriore interazione informativa a maggiore tutela dei richiedenti utenti del Portale Produttori, alla stregua di un sostanziale soccorso istruttorio;
85. per tali ragioni - e sempre anche alla luce dei principi espressi nella sentenza citata - a nulla vale l'obiezione del reclamante che "...*si tratta di una mancanza (mancato inoltro) facilmente emendabile con la collaborazione del gestore che dovrebbe (come minimo) adoperarsi per risolvere il malfunzionamento tecnico, oltre che annullare la decadenza...*";
86. ciò in quanto (a parte la mancata prova fornita dal reclamante dell'asserito malfunzionamento del portale), la citata colpevole inerzia tenuta da PV-Invest Italia, anche a fronte di un sostanziale "soccorso istruttorio" compiuto dal gestore, stride sia con il principio di caretere generale di autoresponsabilità - secondo cui il non essersi colposamente o comunque senza valida ragione attivato a presidio di un proprio interesse si ritorce a danno di chi non ha agito - compendiato, nella sua declinazione che qui interessa, nel noto brocardo "...*vigilantibus non dormientibus iura soccurunt...*" (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. II, Salerno, 7 maggio 2018, n. 2884), sia con il principio, parimenti di carattere generale, in virtù del quale è richiesta la diligenza cd. qualificata o specifica *ex art. 1176, comma 2 del codice civile* ad un operatore professionale (v. Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sez. II, 21 aprile 2021, n. 410) - quale è un produttore di energia elettrica rinnovabile - nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e nella specie per l'effettuazione di un'operazione così importante per la medesima, costituita dalla richiesta di attivazione della connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
87. ciò, parimenti, posto, si rileva infine che per il reclamante nel caso di specie in ogni caso si sia palesata "...*oltre ogni ragionevole dubbio, la volontà...di accettare il preventivo di connessione ricevuto, avendo effettuato i pagamenti richiesti...*" con largo anticipo rispetto alla scadenza;
88. a tal proposito si osserva che l'avvenuto pagamento del c.d. anticipo di corrispettivo è una delle condizioni necessarie per poter correttamente accettare il preventivo, ma non integra, in se', l'accettazione quale atto tipico necessario alla prosecuzione dell'*iter* di connessione;

89. pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti agli atti, si ritiene che il reclamante non abbia dimostrato - nè fornito idonee allegazioni in tal senso - di avere correttamente inviato al gestore, entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 2 del TICA e secondo le modalità operative disciplinate dalla Guida Portale Produttori, la comunicazione di accettazione del preventivo ricevuto il 23 ottobre 2020;
90. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
91. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da PV-Invest Italia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 230378104;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini